



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267
sito: www.comune.santangelodelpesco.is.it email: info@comune.santangelodelpesco.is.it
P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

ALBO N° 427 del 15/12/2022

***** DETERMINA del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO *****
N° 06 del 30/09/2022

DETERMINAZIONE FONDO RISORSE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2022

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trenta (30) del mese di settembre presso questa Sede Municipale.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.22 in data 10 giugno 2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022.-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 10 giugno 2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il

citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett.c previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L’art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017”*;
- l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- L’art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha indicato che *“In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all’art.67, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018;

Considerato che:

- il D.L. 34/2019, come integrato dal D.M. 17 marzo 2020 ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, é adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per*

remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- è stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell’anno 2016, ai sensi del citato art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e dall’altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l’importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2022 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell’anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell’anno 2016;

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Prot. n°179877 del 01/09/2020 e, in particolare, la parte in cui ribadisce che, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018, il limite 2016 non subirà alcun adeguamento, né in aumento né in diminuzione;

Preso atto che, secondo l’interpretazione fornita nella richiamata circolare nella nota n.2, occorre prendere a riferimento il solo personale in servizio a tempo indeterminato ai fini del calcolo del limite di cui all’art.33 -c.2- ultimo periodo del citato D.L. n.34/2019, convertito in Legge n.58/2019;

Verificato che:

- ✓ il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a n.3 unità ed è inferiore a quello presente alla data del 31.12.2018 (n.3 unità);
- ✓ per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art.23 -c.2- del D.Lgs. n.75/2017 rimane invariato, pertanto resta quantificato in € 46.284,00 (fondo trattamento accessorio 2016);

Visti gli allegati aventi ad oggetto verifica del limite anno 2022 in riferimento al valore 2016, elaborati ai soli fini della verifica del rispetto di cui all’art.23, D.Lgs n.75/2017;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2021 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2022;
- nell’anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato complessivo dell’anno 2008, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- nella definizione delle risorse variabili per l’anno 2022 sono state inserite le somme derivanti dall’applicazione dell’art. 15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016);

- gli incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs n.50/2016 non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017. La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la recente delibera n.6/2018, ha chiarito definitivamente la questione enunciando il seguente principio di diritto “gli incentivi disciplinati dall'art.113 del D.Lgs n.50 del 2016, nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della Legge n.205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.23, comma 2, del D.Lgs n.75 del 2017”. L'art.1, comma 526, della Legge n.205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art.113 del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), inserendo il comma 5-bis: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima dell'approvazione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 come da prospetto “Fondo risorse decentrate - anno 2022”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

RITENUTA la competenza in merito

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- 1) **di costituire**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, come da prospetto allegato (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) **di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 relativi alla spesa del personale;
- 4) **di dare atto** che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 5) **di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla approvazione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 6) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (dotl. Domenico Di Giulio

Ai sensi del D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151

APPONE

IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria

Lì 30 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Domenico Di Giulio

SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della Azione Amministrativa, viene affissa all'ALBO PRETORIO ON-LINE di questo Comune Oggi E vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 31/12/2022

Dalla Residenza Municipale lì 15/12/2022

IL funzionario Incaricato
f.to Dott. Domenico Di Giulio

IMPATTO DECRETO CRESCITA SUL FONDO PERSONALE DEI LIVELLI -CON PO		
DESCRIZIONE	2018	2022
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	13.190	13.190
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 -n.36 dip- (ART.67, C.2, LETT.A) - dal 2019 N.B. Risorse ESCLUSE dal limite	-	250
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) - a regime - N.B. Risorse ESCLUSE dal limite	477	543
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	-	-
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	-	-
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	-	-
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-	-
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE carico Bilancio	33.094	33.094
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	-	0
	46.761,00	47.076,35
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽²⁾	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(3) e (4)}	-	-
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	-	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-	-
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-	-
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	-	-
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	1.041	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	-
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	14.673	14.673
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(5) (*)}	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C. 1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	-	-
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091	-	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-	-
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	15.714	14.673
TOTALE RISORSE VARIABILE	15.714	14.673

	TOTALE	62.475	61.749	Riduzione/Aumento	
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO		46.761	47.076	0,67%	
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018		477	792	TOT.FONDO	
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019		46.284	46.284		
Adeguamento limite 2016 (in aumento)			0		
			46.284		
	Consistenza	Importo totale			
Personale al 31/12/2018	3,00				
Personale al 31/12/2022	3,00				
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	3,00				
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	15.428	46.284			
Fondo pro capite al 31/12/2022	15.428	46.284			
	Incremento	0	Ripartiz.	Importo	Nuovo valore
	PO	33.094	71,5%	0	33.094
	Personale	13.190	28,5%	0	13.190
	Totale	46.284			46.284

Poiché nel 2022 il personale in servizio è inferiore al 31/12/2018, si salvaguarda il limite 2016 (Circol. MEF-RGS Prot.179877 del 01/09/20)

Verifica del limite art.23 comma 2 D.Lgs.75/2017:

	ANNO 2016	ANNO 2022
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	13.190,00	13.190,00
Importo Retribuzione Posizioni Organizzative e di Risultato (15%)	33.094,00	33.094,00
Adeguamento limite 2016 (in diminuzione)		-
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO	46.284,00	46.284,00